



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato, dott. Veronica Zanin,

nel procedimento unitario iscritto al numero RG P.U. 13/2024-1 promosso da:

DELL'ANNO CARMELA, nata a Taranto il 4.12.1951, C.F.: DLLCML51T44L049B, res. in Novara, Via Gibellini n. 11, elett. dom. in Vigevano, via Mulini n. 3, presso lo studio dall'Avv. Ivana Pogliani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato da Carmela Dell'Anno per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale testualmente di disporre, in via preliminare, *“la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio, tra cui la liberazione del rateo pensionistico da ogni vincolo, sia volontario che esecutivo, fino alla conclusione del presente procedimento”*;

considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. *“il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*;

considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. *“con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*;

considerato che il piano si fonda sulla messa a disposizione dell'importo mensile di euro 200,00 per la durata di anni tre;

considerato che: i) il reddito mensile della ricorrente ammonta ad euro 1.700,00 mensili, al lordo della cessione del quinto della pensione attualmente in essere (cosicché l'importo netto attualmente percepito dovrebbe attestarsi sull'importo di euro 1.360,00; ii) considerato che l'OCC ha attestato che la somma mensilmente necessaria per il mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare ammonta ad euro 1.500,00; iii) con atto integrativo del 21.10.2024, la ricorrente ha rappresentato la pendenza di procedura esecutiva presso terzi avente ad oggetto il quinto del rateo pensionistico avviata da Compass S.p.a.;

ritenuto che, conseguentemente, la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

considerato che i debiti della ricorrente rivestono tutti rango chirografario;

considerato che a favore del creditore Spefin è stato stipulato accordo di cessione del quinto dello stipendio;

ritenuto che la sussistenza di detto vincolo volontariamente assunto dal debitore possa pregiudicare la fattibilità del piano, atteso che lo stesso finirebbe con il pregiudicare il diritto degli altri creditori, tutti di pari rango, a favore di uno solo;

ritenuto, dunque, di dover disporre, allo stato, la sospensione di tale vincolo, senza, tuttavia, disporre la liberazione definitiva dallo stesso, eventualmente conseguente all'omologazione del piano, quale misura atipica strumentale alla fattibilità del piano;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, sia necessario porre a carico della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, affinché quest'ultima acquisisca il provvedimento alla procedura Es. 759/2024, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da DELL'ANNO CARMELA, nata a Taranto il 4.12.1951, C.F.: DLLCML51T44L049B, res. in Novara, Via Gibellini n. 11 ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di Carmela Dell'Anno, ivi compresa la procedura esecutiva mobiliare pendente avanti al presente Tribunale al n. 759/2024;

- il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;
- la sospensione, sino ad eventuale omologa, degli effetti dell'accordo di cessione del quinto dello stipendio a favore di Spefin;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari al fine di acquisire il presente provvedimento nella procedura esecutiva n. 759/2024;
- la comunicazione del presente provvedimento ad INPS

Si comunichi.

Novara, 27/11/2024

Il Giudice Delegato
Dott. Veronica Zanin